

«La giustizia popolare»

Quella del giudice di pace è sicuramente una delle figure più note del nostro ordinamento istituzionale, ma nel contempo delle meno conosciute per quanto riguarda le sue specifiche funzioni. Bene ha fatto, perciò, l'associazione cantonale della categoria, in vista del suo 75.mo di fondazione, a pubblicare il volume LA GIUSTIZIA POPOLARE, uscito presso l'editore Dadò di Locarno: una pubblicazione di oltre 200 pagine, curata dal prof. Mario Fransioli (ex-giudice di pace del circolo di Airolo) con la collaborazione di diversi altri autori.

Una lunga storia

Nel primo capitolo del volume, Eros Ratti, già capo della Sezione enti locali, analizza i primi anni dell'istituzione, creata nel 1803 sul modello francese (a sua volta ricalcato su quello inglese). In quell'epoca il giudice di pace aveva una duplice funzione. Accanto a quella di conciliatore di conflitti e di giudice di prima istanza per le questioni di modesta entità, egli aveva infatti numerosi compiti di tipo politico-amministrativo. Tra l'altro, era ufficiale di polizia giudiziaria e responsabile per il rilascio della carta bollata e delle patenti di caccia. Era pure presidente delle assemblee di circolo (chiamate in particolare ad eleggere i deputati al Gran Consiglio) ed autorità di vigilanza sulle amministrazioni locali. Dirimeva quindi i ricorsi, sorvegliava la tenuta dei conti, verificava l'applicazione delle leggi cantonali da parte dei municipi ecc. Era insomma anche l'«uomo di fiducia» del Governo, che lo nominava fra i cittadini di almeno 25 anni che fossero titolari di una proprietà o di un credito di almeno 1'000 franchi (di allora, naturalmente). In base alle idee del tempo, si riteneva infatti che solo chi aveva un determinato censo disponesse di un certo grado di indipendenza e di autorità. Per le sue molteplici funzioni, la giurisdizione oltre che dal giudice era formata da due assessori e da un usciere. Si trattava cioè di un piccolo tribunale vero e proprio.

Tale situazione si è protratta, seppure con diverse variazioni, per tutto l'Ot-

tocento. Nel capitolo scritto da Antonio Arigoni e Claudio Ghielmini, sulla scorta delle ricerche dello stesso Ratti, si evidenzia infatti come nonostante i cambiamenti – il più importante dei quali fu il passaggio all'elezione popolare, introdotto dopo la Riforma costituzionale del 1830 – quella del giudice di pace sia sempre stata una figura di particolare prestigio, tanto che nel popolo si diffuse perfino l'idea che fosse necessario far capo a lui per qualsiasi controversia. Anche per questo motivo, vari tentativi intrapresi dal governo per abolire tale carica, attribuendone le funzioni ad altre istanze giudiziarie, sono regolarmente falliti. Lo sgretolamento delle competenze politico-amministrative dei giudici di pace inizia però già nel 1844, con l'istituzione dei commissari di Governo (uno per distretto): funzionari ai quali vengono affidati sia i compiti di polizia, sia quelli di vigilanza sulle amministrazioni locali. Nel periodo 1872-75, con l'introduzione del voto segreto, esercitato in ogni singolo Comune, vengono meno anche i compiti del giudice di pace quale presidente delle assemblee di Circolo. Le sue attività si riducono a quelle di carattere giudiziario (pur mantenendo ancora, fino ai giorni nostri, alcune incombenze di carattere «notarile», come il deferimento del giuramento ai municipali, ai membri degli Uffici patriziali ecc.).

Nel corso del Novecento, l'autorità di questo magistrato viene vieppiù ridotta. Già nel 1910 si reintroduce il diritto di ricorso contro le sue sentenze. Allo stesso tempo si aboliscono gli assessori, per cui dal sistema del «Tribunale di circolo» si passa a quello del giudice unico. In seguito vengono tolte le competenze in materia di Polizia giudiziaria, e negli ultimi decenni si restringe sempre più anche il campo della sua attività come conciliatore. Con l'argomento (o pretesto?) che anche in quest'ambito sono indispensabili conoscenze specifiche, vengono infatti istituiti degli «uffici di conciliazione» (in materia di locazione, di concorrenza sleale, di controversie tra fornitori e consumatori ecc.) che riducono a ben

poca cosa la funzione del giudice di pace più direttamente legata al suo nome. Su questo aspetto, sarebbe però bene se i legislatori meditassero le sagge considerazioni in forma di aforismi che l'avv. Stefano Bolla, nella seconda parte del volume, dedica al valore della «giustizia non sentenziosa»...

Statistiche e confronti

Nella seconda parte del volume, Mario Fransioli e Mauro Bianchetti analizzano la situazione dell'istituzione negli altri cantoni svizzeri. Ovviamente, non possiamo entrare nei dettagli. Rileviamo tuttavia che questo istituto esiste in quasi tutti i cantoni (fanno eccezione Berna, Neuchâtel, Giura e Basilea-Città). La giurisdizione corrisponde spesso a quella comunale e l'autorità di nomina è solitamente (ma non ovunque) il popolo. Nei cantoni di lingua tedesca, di regola, il giudice di pace ha solo funzioni di conciliatore, mentre in quelli romandi ha competenze più estese, specie nel campo della tutoria, delle divisioni ereditarie o dei reati contro l'onore. Nei Grigioni e (in minor misura) a Soletta egli ha pure taluni compiti nell'ambito dei reati penali; negli altri casi solo in materia civile. In questa sezione troviamo pure i dati relativi alla vita dell'associazione della categoria e all'elenco dei giudici di pace operanti nel nostro Cantone a partire dal 1897-98, alla rispettiva durata in carica e – se possibile – alla professione di ognuno. Su questo aspetto ci piace rilevare come i docenti siano largamente in testa, con 46 presenze su 220, tra cui quella del «recordman» Ugo Jametti di Ponto Valentino, rimasto in carica per ben 40 anni. Seguono i funzionari statali con 26, i segretari comunali con 16, i funzionari federali e gli impiegati di commercio con 14, gli agricoltori con 12 ecc.

Infine Claudio Ghielmini e Angelo Airoidi presentano alcuni cenni sull'organizzazione giudiziaria nel Luganese, rispettivamente in Vallemaggia, all'epoca dei baliaggi. Mario Fransioli conclude invece con un esame più ampio della situazione in Leventina, soffermandosi in particolare sull'istituto del «Fridt»: un singolare procedimento di origine nordica che aveva lo scopo di mettere fine ai conflitti che rischiavano di degenerare.

Franco Celio